



Segnalazione novità normativa

Spedizione in forma esecutiva e rilascio di copie esecutive dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica: ancora interventi sul processo esecutivo ad opera della legislazione emergenziale da Covid-19

Sommario: 1. Premessa. 2. La spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziali e degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale. – 3. Le prassi: dalle richieste dell'apposizione della formula esecutiva su copie formate con le modalità previste dall'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* del d.l. 179/2012 alle esigenze imposte dalla emergenza epidemiologica. -3.1 Segue: le richieste dell'apposizione della formula esecutiva sulle copie *ex art.* 16 *bis*, comma 9 *bis*, del d.l. 179/2012 prima dell'emergenza epidemiologica. - 3.2. Segue: esigenze imposte dall'emergenza epidemiologica e prassi dei Tribunali. - 3.3. Segue: le perplessità derivanti dalle prassi relative alla copia informatica di titoli esecutivi rilasciati in formato digitale. - 4. I contenuti della nuova disposizione introdotta dal legislatore. 5. La delimitazione dell'ambito di applicazione della norma (i titoli esecutivi giudiziali e non anche i titoli esecutivi di formazione notarile) e l'efficacia temporalmente circoscritta della stessa. 6. La spedizione in forma esecutiva del titolo giudiziale quale attività pur sempre esclusiva del cancelliere e l'efficacia della copia esecutiva estratta dal difensore dal fascicolo telematico.

1. Premessa

La drammatica crisi sanitaria continua, come noto, ad affliggere il nostro Paese, imponendo ulteriori provvedimenti necessari ed urgenti anche nell'ambito del settore giustizia, onde limitare il più possibile i rischi di contagio dell'epidemia in corso, a tutela sia degli operatori che degli utenti.

S'inserisce nel solco della normativa emergenziale, di cui abbiamo in precedenti occasioni analizzato ogni tappa¹, la legge di conversione n. 176/2020 del d.l. 137/2020 (c.d. «Decreto Ristori»),

¹ Cfr., per un esame di tutte le novità introdotte dal legislatore, in più occasioni, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 con riferimento alla giustizia civile si rinvia ai precedenti contributi in materia, anche per ulteriori riferimenti: E.FABIANI-PICCOLO, *Le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile*, in www.notariato.it; E.FABIANI-PICCOLO, *Le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile contenute nel cd. decreto liquidità*, in www.notariato.it; E. FABIANI-PICCOLO, *Ancora misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile: legge di conversione del cd. Decreto "cura Italia" e decreto legge n. 28/2020*, in www.notariato.it; E. FABIANI-PICCOLO, *Le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge c.d. "Cura Italia" e dal decreto legge n. 28/2020 in tema di processo esecutivo*, in www.notariato.it; E.FABIANI-PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica Covid-19 e giustizia civile: le ultime novità introdotte con la legge n. 70 del 25 giugno 2020*, in *Cnn Notizie* del 14 luglio 2020; E.FABIANI-PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica Covid-19, giustizia civile e crisi d'impresa: le ultime novità introdotte in sede di conversione del cd. decreto liquidità*, in *Cnn Notizie* del 16 luglio 2020; E. FABIANI-PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica da Covid-19 e*



che, tra le altre novità, ha previsto, al comma 9 *bis* dell'art. 23, la possibilità di spedire in forma telematica il titolo giudiziale².

Prima di entrare nel dettaglio dei contenuti di questa nuova disposizione, è d'uopo chiarire che, precedentemente all'introduzione della stessa, proprio allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, nella prassi, diversi Tribunali avevano tentato di valorizzare la via telematica (anche) per il rilascio di copie di titoli giudiziali³, in guisa da limitare il più possibile la necessità della presenza fisica degli operatori della giustizia negli uffici giudiziari, pervenendo a soluzioni che si è ritenuto realizzassero, però, solo una telematizzazione parziale della relativa procedura⁴.

In assenza di una previsione normativa che legittimasse questo modo di procedere, dette prassi, di cui si darà conto più avanti, sono state criticate da una parte della dottrina, argomentando anche dalla necessità, ora avvertita dal legislatore, di disciplinare il rilascio di copia esecutiva con modalità telematica⁵.

Intervenendo in sede di conversione del d.l. Ristori, il legislatore sembrerebbe voler venire incontro proprio alle esigenze che hanno animato le suddette prassi giudiziarie.

Si tratta di esigenze contingenti, evidentemente legate - anche sotto il profilo temporale - al periodo emergenziale, ma che si inseriscono nell'ambito di una disciplina estremamente articolata e

processo civile: dalle proroghe del d.l. 125/2020 alle novità del d.l. Ristori, in Cnn Notizie del 25 novembre 2020; E. FABIANI-PICCOLO, Legislazione d'emergenza epidemiologica da Covid-19 e processo esecutivo: le novità del c.d. "decreto Ristori", in Cnn Notizie del 22 dicembre 2020.

² Testualmente il comma 9 *bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020 prevede che: «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale».

³ In dottrina si è evidenziato che i Tribunali di Genova, Roma e Milano hanno previsto i seguenti *step*: i) richiesta di rilascio di copie da eseguirsi esclusivamente all'indirizzo e-mail o pec dell'Ufficio del Tribunale competente; ii) risconto scritto da parte della Cancelleria delle modalità di consegna delle copie (entità dei diritti di copia, luogo, giorno ed ora di consegna); iii) ritiro delle copie all'appuntamento fissato dalla Cancelleria e contestuale consegna delle marche da bollo necessarie (salva l'ipotesi del preventivo pagamento dei diritti in formalità telematica). Cfr. sul punto L. CITARELLA, *Procedura telematica: richiesta e rilascio di copie esecutive*, in *iusletter.it* del 3 settembre 2020.

⁴ Cfr. L. CITARELLA, *Procedura telematica: richiesta e rilascio di copie esecutive*, cit., che, nell'occuparsi di queste prassi, pone in rilievo proprio come detta procedura prevede una telematizzazione solo parziale, essendo necessaria comunque la presenza (seppure controllata) del richiedente per il ritiro delle copie.

⁵ Cfr. G. LAUROPOLI, *La copia esecutiva del titolo firmata digitalmente*, in *Processocivile.it*, ad avviso del quale la circostanza secondo cui il legislatore abbia avvertito la necessità di prevedere positivamente, con normativa di carattere primario, il rilascio della copia esecutiva telematica per i titoli giudiziali, induce anche a dubitare della possibilità, pure praticata da alcuni uffici giudiziari, di rilasciare la copia esecutiva con tale modalità prima della entrata in vigore di una tale disposizione.



complessa, contenuta nel codice di procedura civile, nel cui ambito si impone inevitabilmente di contestualizzare l'intervento normativo in esame.

2. La spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziari e degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

Occorre preliminarmente soffermarsi, più in particolare, sulla disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, in tema di spedizione in forma esecutiva del titolo.

Nell'ambito del nostro ordinamento, al fine di cogliere i rapporti fra il titolo esecutivo ed il diritto che si intende tutelare attraverso l'instaurazione di un processo esecutivo, in dottrina si ricorre al distinguo fra titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale.

Il titolo esecutivo in senso sostanziale, nonostante il nome con cui viene tradizionalmente identificato il relativo fenomeno, è un «istituto di diritto processuale» con il quale si indica «la fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta», ossia la «fattispecie da cui sorgono il diritto dell'istante ad ottenere la tutela esecutiva ed il dovere dell'ufficio esecutivo di attivarsi per fornire la tutela esecutiva»⁶.

Il titolo esecutivo in senso documentale è, invece, una rappresentazione della «fattispecie del diritto a procedere ad esecuzione forzata», ossia della «fattispecie del titolo esecutivo in senso sostanziale», ancorché solo parziale (in quanto talvolta tale rappresentazione può essere eccezionalmente carente di un fatto costitutivo, oltre che, come normalmente accade, dei fatti modificativi ed impeditivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata)⁷.

Si ritiene che la ragione di fondo per la quale il nostro ordinamento ha fatto ricorso al titolo esecutivo in senso documentale è quella di semplificare le operazioni cognitive che l'ufficio esecutivo deve compiere per rendersi conto se il soggetto, che chiede l'esecuzione forzata, ha diritto alla tutela esecutiva, «onerando il soggetto, che richiede l'intervento dell'ufficio esecutivo, di fornire la prova documentale dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla tutela esecutiva ...»⁸.

Non a caso si ritiene, al contempo, che nel «nostro ordinamento, manca un controllo giurisdizionale preventivo sulla idoneità del titolo esecutivo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata, essendo previsto solo un controllo tutto formale del cancelliere ai sensi degli artt. 475, 153 disp. att. (e 477)»⁹, con conseguente possibilità che, in svariate ipotesi, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sia venuto meno¹⁰ e che, conseguentemente, in dette ipotesi la notificazione del titolo esecutivo e del precetto si atteggino in termini di *provocatio ad opponendum* del debitore, il quale può proporre opposizione (all'esecuzione – *rectius* a precetto - o agli atti esecutivi) per contestare l'altrui diritto a procedere ad esecuzione forzata o la legittimità dell'esecuzione minacciata.

⁶ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, Milano, 2019, 36-37.

⁷ Cfr. più ampiamente F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, cit., 38.

⁸ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, cit., 39.

⁹ Così A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 697.

¹⁰ In caso di titoli esecutivi di formazione giudiziale a seguito di fatti successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale e in caso di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale a causa dell'esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto i cui fatti costitutivi sono rappresentati dal titolo ovvero della inesistenza degli stessi fatti costitutivi (cfr. più ampiamente A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 697).



In altri termini, «la prova documentale degli elementi costitutivi della fattispecie consente di escludere indagini complesse dell'ufficio» e «se vi sono divergenze fra titolo esecutivo in senso documentale e titolo esecutivo in senso sostanziale, l'esecutato può reagire e far valere l'inefficacia del titolo esecutivo, e cioè l'attuale inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata», con la conseguenza, dunque, che «l'ufficio esecutivo si limita ... a constatare l'esistenza del titolo esecutivo in senso documentale e sulla base di ciò deve procedere, salva un'opposizione della controparte che porti a una cognizione piena del titolo esecutivo in senso sostanziale»¹¹.

Sotto il profilo del titolo esecutivo in senso documentale, si distinguono, nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 474 c.p.c., quelle di cui al secondo comma (scritture private autenticate e titoli di credito) da quelle di al primo e terzo comma della medesima norma (provvedimento giurisdizionali e atti pubblici), in quanto «nel primo caso, il titolo esecutivo in senso documentale è rappresentato dall'originale del titolo esecutivo stesso, mentre «nel secondo caso, l'originale dell'atto resta custodito dal pubblico ufficiale che lo ha formato. Il titolo esecutivo in senso documentale non è quindi costituito dall'originale dell'atto, ma da una copia di esso»¹².

Ai fini che qui rilevano ciò vuol dire che, in quest'ultimo caso, «siccome il titolo esecutivo in senso documentale è una copia, c'è il pericolo – che l'ordinamento vuole evitare – che entrino in circolazione una pluralità di titoli esecutivi in senso documentale», mentre «per le scritture private autenticate e per i titoli di credito, invece, il problema non si pone, perché essi sono titoli esecutivi documentali in originale e quindi, ovviamente ve ne può essere uno solo»¹³.

Muovendosi nell'ambito di questo ordine di idee, si tende a cogliere la funzione della spedizione in forma esecutiva, prevista dall'art. 475 c.p.c. con esclusivo riferimento ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, oltre che in motivi di ordine storico¹⁴, ritenendo che «il pericolo che vi siano in circolazione più titoli esecutivi documentali, costituiti da copie di sentenze e di atti pubblici, è fronteggiato attraverso il meccanismo della *spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.*», posto che «tale meccanismo consiste nell'identificare la copia dell'atto, che costituisce titolo esecutivo in senso documentale, attraverso l'apposizione della formula riportata dall'art. 475, II c.p.c., e nel differenziarla così dalle altre eventuali copie, che il pubblico ufficiale può rilasciare»¹⁵.

La spedizione in forma esecutiva costituisce, dunque, attività necessaria per far sì che il titolo di formazione giudiziale o l'atto pubblico possano esplicare la funzione di titolo esecutivo.

Secondo l'orientamento più volte affermato dalla Corte di legittimità, l'apposizione della formula esecutiva attiene ai requisiti di regolarità formale del titolo esecutivo in senso documentale

¹¹ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, cit., 39.

¹² Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, cit., 39-40.

¹³ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, cit., 40. Sulla tematica del rilascio della copia esecutiva della scrittura privata autenticata conservata a raccolta cfr. E.ASTUNI, *Novità in materia di titolo esecutivo*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, 1/2006, 188.

¹⁴ Su cui cfr. B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, 172 ss.

¹⁵ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo*, cit., 40 nell'evidenziare come «la stessa disciplina dell'atto pubblico si applica anche alle scritture private in cui originale, per obbligo di legge o volontà delle parti, resta depositato presso il notaio che le ha autenticate».



e non costituisce, al contrario, elemento essenziale per il dispiegarsi di un'efficacia esecutiva che è già interna al titolo ¹⁶.

Al fine di salvaguardare l'esigenza appena più sopra evidenziata il codice di procedura civile prevede anche una specifica sanzione.

In forza di quanto disposto, infatti, dall'art. 476 c.p.c. (rubricato "Altre copie in forma esecutiva") «non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte» e che «il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 e 5.000».

In ragione del carattere documentale del titolo esecutivo (c.d. fenomeno di cartolarità del titolo esecutivo) e del pericolo che vi siano in circolazione più titoli documentali ¹⁷, l'ordinamento vuole che, in linea di principio, venga rilasciata una sola copia in forma esecutiva per ogni creditore ¹⁸.

In definitiva, considerando l'estrema delicatezza degli interessi che la materia in esame sottintende, onde evitare un incontrollato proliferare di azioni esecutive promosse dal creditore nei confronti del debitore in forza di un medesimo titolo, il legislatore, con l'art. 476 c.p.c. ha stabilito che non può spediti – *senza giusto motivo* - più di una copia dello stesso titolo in forma esecutiva a favore della "stessa parte"¹⁹, prevedendo sanzioni pecuniarie a carico del cancelliere, del notaio e di altro pubblico ufficiale che contravvengano a tale disposizione.

Si è ritenuto, più in dettaglio, che la disciplina di cui all'art. 476 c.p.c. mira:

- ad esprimere la caratteristica di cartolarità del titolo esecutivo, oltre che a rappresentare l'azione esecutiva²⁰;
- a proteggere il debitore da una pluralità incontrollata di azioni esecutive attuate in forza non solo del medesimo diritto, ma anche del medesimo atto;
- ad evitare che l'ufficio esecutivo sia costretto ad agire più volte a favore della stessa parte per lo stesso diritto di credito e sulla base del medesimo titolo, in ciò ponendosi quale manifestazione del principio di economia processuale.

¹⁶ Pertanto, ove si contesti la mancanza della formula esecutiva sul titolo notificato ai sensi dell'art. 479 c.p.c., il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi. Invece, ove si contesti l'esistenza stessa del titolo esecutivo in senso sostanziale, il rimedio esperibile è l'opposizione all'esecuzione (cfr. tra le altre, Cass. 14 novembre 2013, n.25638; Cass. 5 giugno 2007, n. 13069; Cass. 26 ottobre 1992, n.11618). Quest'indirizzo interpretativo è stato recentemente ribadito da Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967. Detta pronuncia, in merito alla funzione della spedizione esecutiva, predilige apertamente l'impostazione ermeneutica che valorizza le distinte funzioni assolute dalla spedizione in forma esecutiva alla diversa impostazione che la relega ad un residuo storico. In dottrina si obietta che la ricostruzione circa la natura e la funzione della spedizione in forma esecutiva operata dalla sentenza in discorso si ponga in manifesto contrasto con la tesi dalla medesima sentenza riaffermata per cui la mancanza della formula esecutiva configura una mera irregolarità formale deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi: cfr. M. FARINA, *Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia "nomofilattica" della Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva*, in *iudicium.it*.

¹⁷ F.P.LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, 8 ss.

¹⁸ Poiché "come uno è l'originale che rappresenta e porta in sé l'azione esecutiva, così una è la copia rappresentativa di quell'originale": cfr. P.CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2010, 46.

¹⁹ Si tratta di una regola che trova il suo corrispondente nella speciale procedura di ammortamento, funzionale a ricostruire l'originale dei titoli di credito.

²⁰ G. CASU, *In tema di rilascio di copia di titolo esecutivo stragiudiziale*, cit., 204.



3. Le prassi: dalle richieste dell'apposizione della formula esecutiva su copie formate con le modalità previste dall'art. 16 bis, comma 9 bis del d.l. 179/2012 alle esigenze imposte dalla emergenza epidemiologica

Dopo esserci soffermati, sia pur sinteticamente, sulla disciplina codicistica relativa alla spedizione in forma esecutiva del titolo, per ben contestualizzare l'intervento normativo in esame, è necessario altresì soffermarsi sulle problematiche sorte in tema di rilascio della copia esecutiva a fronte dell'introduzione, nel nostro ordinamento, di una norma di carattere generale avente ad oggetto le copie informatiche di atti processuali, ossia l'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012²¹.

Questa disposizione, per quanto maggiormente interessa in questa sede, prevede:

- che *«le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale»;*
- che *«il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico»;*
- che *«le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale».*

All'indomani dell'introduzione nel nostro ordinamento di una previsione di questo tipo, ci si è chiesti se fosse possibile apporre la formula esecutiva sulle copie formate ai sensi del predetto art. 6-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.

²¹ L'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014 e modificato dal d.l. 83/2015, conv. con modificazioni dalla l. 132/2015, stabilisce che: *«Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».*



Sino all'esplosione della crisi pandemica, detta possibilità è stata esclusa, per lo più in ragione della ritenuta contrarietà della stessa con la vigente disciplina codicistica in tema di rilascio della copia esecutiva.

Dopo l'esplosione della crisi pandemica, l'esigenza di ricorrere alla via telematica per il compimento di diverse attività processuali è divenuta pressante²² e, conseguentemente, anche la suddetta problematica è divenuta assai più dibattuta, articolata e complessa, anche in ragione dell'instaurarsi di differenti prassi presso gli uffici giudiziari.

3.1.Segue: le richieste dell'apposizione della formula esecutiva su copie ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. 179/2012 prima dell'emergenza epidemiologica

A fine di dar conto, più in dettaglio, della suddetta evoluzione della problematica legata alla possibilità o meno di apporre la formula esecutiva sulle copie formate ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, è possibile evidenziare quanto segue.

In dottrina²³ si è esclusa questa possibilità considerando che l'art. 153 disp. att. c.p.c. mantiene in capo al cancelliere l'attività di spedizione della copia in forma esecutiva.

Più precisamente, si è ritenuto che «non vi è ragione per ipotizzare che quest'ultimo debba apporre la formula di legge su una copia da altri estratta ed “attestata” e non invece su una copia da egli stesso attestata come conforme all'originale, conservata presso l'ufficio giudiziario cui appartiene»²⁴.

Diversamente, nella prassi si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali estratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dal predetto art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.

A fronte di queste richieste, ci si è chiesti, in particolare, se la cancelleria debba osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia e alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva o se, piuttosto, il difensore possa provvedere in autonomia all'estrazione della copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva (con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto).

In merito è intervenuta la “Direzione generale della giustizia civile”, con circolare del 23 ottobre 2015 (*Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico*), escludendo la percorribilità di quest'ultima modalità operativa in ragione di quanto disposto dall'art. 153 disp. att.

²² Più in dettaglio in ordine a questa scelta legislativa cfr., anche per i richiami, FABIANI-PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica da Covid-19 e processo civile: dalle proroghe del d.l. 125/2020 alle novità del d.l. Ristori*, cit.

²³ Cfr. A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2019, 211.

²⁴ Così A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 211.



c.p.c., che conserva in capo al cancelliere l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva *ex art.* 475 c.p.c.²⁵

Secondo questa circolare, gli uffici di cancelleria devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, d.l. n. 179/2012, seguendo, invece, la procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

3.2.: Segue: esigenze imposte dall'emergenza epidemiologica e prassi dei Tribunali

L'emergenza epidemiologica in atto ha impetuosamente inciso anche sulla problematica in esame, a fronte della improcrastinabile esigenza di limitare il più possibile l'accesso agli uffici giudiziari da parte degli operatori del diritto.

Più in dettaglio, diversi Tribunali, spesso previa interlocuzione con il Ministero della giustizia, nei mesi scorsi, gravati dalle suddette esigenze legate all'emergenza epidemiologica, hanno diramato dei protocolli inerenti alla copia informatica di titoli esecutivi rilasciati in formato digitale.

Questi protocolli hanno determinato, anche nella stessa prassi, tante incongruenze e perplessità²⁶.

Alcuni Tribunali hanno avvertito l'esigenza di contemperare il ricorso alla via telematica con il rispetto delle disposizioni, in tema di spedizione in forma esecutiva, di cui agli artt. 475 e 476 c.p.c.²⁷ ritenendo: per un verso, che la spedizione in forma esecutiva del titolo giudiziale continui a

²⁵ Trattasi di interpretazione accolta altresì nel parere dell'Ufficio legislativo (nota prot. 8921 del 15.10.2014), il quale ha chiarito che «le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia».

²⁶ Si legge in una nota del Ministero della giustizia (segnalazioni in merito alla stipula di protocolli siglati tra gli uffici giudiziari, consigli dell'ordine degli avvocati e uffici Nep sul rilascio di copie esecutive digitali) che «tale *modus operandi*, sebbene sottoscritto dai presidenti dei Consigli degli ordini degli avvocati, è fortemente criticato dagli stessi difensori che hanno evidenziato l'impossibilità di utilizzare tali copie esecutive in quanto il personale UNEP ha disciplinato di non avere "certezza dell'unicità del titolo"».

²⁷ Cfr. il protocollo emesso dal Tribunale di Milano e dall'ordine degli avvocati di Milano (*"Protocollo del Tribunale di Milano sul rilascio della formula esecutiva telematica"*) del 16 novembre 2020. Secondo detto protocollo: «Gli Avvocati che intendono richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario, ne faranno specifica istanza al Cancelliere, inserendo la stessa nel corrispondente fascicolo telematico di PCT. Al fine di rendere più efficiente il servizio, ciascun legale nell'invio della richiesta dovrà intestarla specificamente come "Richiesta di rilascio di formula esecutiva", in modo tale che la Cancelleria Centrale Civile possa con immediatezza e rapidità distinguere la stessa nell'ambito delle altre istanze generiche pervenute alle varie Sezioni (...) Alla istanza (...) che precede, sarà allegata la copia del provvedimento su cui si richiede la apposizione della relativa formula, indicando ed allegando ogni documento utile al rilascio del provvedimento da parte del Cancelliere (...) il personale di Cancelleria designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto (sentenza, ordinanza, verbale di conciliazione, etc.) e dalla formula esecutiva redatta su modello unico per tutto il settore civile, apponendovi la propria firma digitale (...) L'avvocato estrae le copie con formula esecutiva e provvederà ad autenticare le stesse ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, utilizzando la seguente formula: a) sull'esemplare che costituirà titolo *ex art* 476 cpc: "ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ. Il Sottoscritto Avv. (...) attesta che la presente copia del provvedimento della Sezione , emesso in data e spedito in forma esecutiva in data nel procedimento RG n° è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Dichiaro, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare, *ex art.* 476, comma 1 cpc. Milano, li Avv "b) sulle ulteriori copie: "ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ. Il Sottoscritto Avv. (...) attesta che la presente copia del provvedimento del Giudice, Dott. , emesso in data e spedito in forma esecutiva in data nel procedimento RG n° , è conforme all'originale



rappresentare una prerogativa del solo cancelliere che può provvede, però, anche in via telematica (e non solo in via tradizionale); per altro verso, previa interlocuzione con il Ministero della Giustizia²⁸, che il rispetto della disposizione di cui all'art. 476 c.p.c., sia subordinato, ove il difensore intenda azionare il titolo esecutivo, non alla sola attestazione della conformità all'originale informatico presente nel fascicolo informatico della copia con forma esecutiva da lui estratta, ma anche al rilascio, da parte del medesimo difensore, di una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, nel senso «che quella presentata all'Unep è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare».

informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.” (...) L'Avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formate, potrà recarsi direttamente presso l'UNEP – senza alcun passaggio in Cancelleria o presso l'URP – per richiedere l'esecuzione del provvedimento (...). L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie come attestata dall'Avvocato nelle forme sopra descritte, procederà agli adempimenti di sua competenza (...). Le Cancellerie non accetteranno modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica in PCT sopra indicata (...). Ai sensi dell'art. 476 cpc non è consentita la spedizione alla stessa parte di altra copia in forma esecutiva, con il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione al secondo rilascio».

²⁸ Il suddetto protocollo del Tribunale di Milano è stato emanato in base alla risposta del Ministero della giustizia del 13 ottobre 2020 (“Ufficio NEP di Milano - Utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti rilascio di formula esecutiva in formato telematico e firmata digitalmente dal cancelliere - Risposta a quesito”) all'interlocuzione avviata dallo stesso Tribunale di Milano, secondo la quale: «Con la formazione del fascicolo informatico, l'avvocato della parte interessata, ai sensi della normativa vigente, è nelle condizioni di attestare che la copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria (sentenza, decreto ingiuntivo o altro) emesso e spedito in forma esecutiva telematicamente nell'ambito del procedimento contrassegnato dal relativo numero di registro generale (RG N°) è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. In collegamento a tale attività posta in essere, si ritiene che il predetto legale nel caso in cui voglia azionare il titolo esecutivo presso l'Ufficio NEP, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 476 c.p.c., sia tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità “che quella presentata all'UNEP è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare”. Allo stato, la *ratio* di una simile risoluzione trova fondamento nell'impossibilità per l'Ufficio NEP di verificare in alcun modo che il titolo esecutivo formato telematicamente sia stato già azionato dal legale in altro Ufficio NEP».



Altri tribunali²⁹, sempre previa interlocuzione con il Ministero della giustizia³⁰, si limitano, invece, a sottolineare come, nonostante le segnalate novità normative, la spedizione in forma esecutiva rimanga prerogativa del Cancelliere, senza entrare espressamente nella problematica legata alla possibile violazione della previsione di cui all'art. 476 c.p.c.

Si è disposto, più in particolare, che le cancellerie debbano rilasciare copie esecutive telematiche e formule esecutive con modalità telematiche alla sola condizione che il legale paghi contestualmente i diritti in via telematica, diramando altresì linee guida che prevedono, quanto al rilascio della formula esecutiva telematica che: «la cancelleria, verificata la regolarità dell'istanza, la completezza della documentazione di corredo e il pagamento dei diritti di cancelleria, rilasci la formula esecutiva redatta su modello unificato per tutto il settore civile, firmata digitalmente, inserendola nel fascicolo telematico e comunicando l'avvenuto rilascio tramite PCT. L'avvocato richiedente provvede a collazionare titolo e formula, attestandone la conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 *bis* comma 9 bis del dl 179/2012».

3.2.Segue: le perplessità derivanti dalle prassi relative alla copia informatica di titoli esecutivi rilasciati in formato digitale

²⁹ Trib. Novara, 19 novembre 2020 (decreto 51/2020). In dettaglio, tale Tribunale dirama alcune indicazioni in ordine a “casi particolari”. Quanto ai decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi, dispone che l'avvocato depositi telematicamente istanza di esecutorietà ex 646 c.p.c., corredata da ricorso originario, decreto e relata di notifica. La cancelleria verifica l'avvenuto decorso del termine per l'opposizione ex art. 641 c.p.c.; in caso di esito negativo rifiuta la richiesta; in caso di esito positivo, la richiesta telematica è accettata e trasmessa al giudice che emette telematicamente il decreto di esecutorietà, verificando dalla propria consolle l'assenza di opposizione. Quanto alle procedure di sfratto, ove la formula esecutiva sia apposta contestualmente all'ordinanza di convalida di sfratto ai sensi degli artt. 663 e 665 c.p.c., si dispone che l'avvocato potrà estrarre l'originale dell'atto esecutivo telematico con le modalità convenute con le presenti linee guida, senza necessità di presentare la relativa istanza. Tra gli altri anche il Trib. Latina (con l'Ordine di Servizio n. 41 del 10 giugno 2020 in *ilprocessocivile.it* 6 agosto 2020), posta la necessità di limitare l'accesso presso gli uffici giudiziari e ritenuto di dover favorire a tale scopo l'utilizzo degli strumenti telematici, ha autorizzato il rilascio della formula esecutiva per decreti ingiuntivi, sentenze e ordinanze con procedura telematica, adottando alcune determinazioni organizzative per richiedere telematicamente l'apposizione della formula esecutiva alle cancellerie del settore civile e lavoro e illustrando la procedura per richiedere il rilascio della Formula esecutiva tramite PCT per i decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi; i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi; i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi in udienza; sentenze, ordinanze, convalide di sfratto e altri provvedimenti che necessitano di formula esecutiva. Anche secondo il protocollo del Trib. Gorizia (protocollo emesso dal tribunale di Gorizia insieme all'ordine degli avvocati, alla camera civile e ufficio UNEP di Gorizia) la spedizione in forma esecutiva resta un'attività riservata al cancelliere. In dettaglio, in detto protocollo, si precisa che il cancelliere/funziario designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto e dalla formula esecutiva redatta su modello unico per tutto il settore civile, apponendovi la propria firma digitale. Le successive copie della formula esecutiva, conformi a quella rilasciata digitalmente dal cancelliere /funziario abilitato, con le modalità sopra descritte, potranno essere autenticate direttamente dal difensore ai sensi dell'art. 16 bis, sopra richiamato, adoperando la formula prevista per l'attestazione di conformità. Inoltre, si specifica che l'avvocato munito del titolo esecutivo e delle copie conformi come sopra formati, potrà recarsi direttamente presso l'UNEP e chiedere l'esecuzione del provvedimento. L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie attestata dall'avvocato nelle forme anzi descritte, procede alle attività di sua pertinenza.

³⁰ RQ del Ministero della giustizia del 13 ottobre 2020 al Trib. di Novara, secondo la quale il titolo esecutivo munito di formula esecutiva rilasciata in formato telematico, firmata digitalmente dal cancelliere e conformata direttamente dal legale richiedente ai sensi della normativa vigente, può essere accettato e posto in esecuzione dall'ufficio UNEP.



Come anticipato, dette prassi hanno suscitato diverse perplessità, evidenziate dal Ministero della giustizia³¹, il quale ha ritenuto (richiamando la suddetta circolare della Direzione generale della giustizia civile del 2015) che taluni protocolli dallo stesso presi in esame siano in contrasto con gli artt. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c.

Il Ministero della giustizia ha altresì rimarcato l'esigenza di acquisire il parere della DGSIA con riferimento al rilascio su supporto elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario e di rispettare le specifiche tecniche richieste sia dal codice dell'amministrazione digitale, sia dai provvedimenti e decreti emessi dalla stessa DGSIA³².

In dettaglio, nella predetta circolare si segnala che, in talune ipotesi, è stata respinta la richiesta di esecuzione sulla base di un titolo munito di formula esecutiva apposta digitalmente da un cancelliere appartenente ad un ufficio giudiziario diverso da quello che ha sottoscritto il protocollo³³. A sostegno di tale diniego, si invocano: la ritenuta "validità locale" dei protocolli in questione (che pertanto non potrebbero essere fatti valere nei confronti di uffici diversi rispetto a quelli che li hanno sottoscritti)³⁴; la mancanza di certezza, da parte degli uffici Nep, dell'unicità del titolo esecutivo sulla base di dette procedure.

Altra perplessità, rimarcata nella predetta nota del Ministero della giustizia, riguarda l'ipotesi, prevista da alcuni tribunali, relativa al caso in cui occorra procedere ad azioni esecutive al di fuori del territorio di competenza dell'UNEP ed al difensore sia opposto un diniego da parte degli uffici preposti.

Con riferimento a questa specifica ipotesi, alcuni protocolli³⁵ hanno previsto, infatti, che il difensore possa presentare alle cancellerie civili richiesta di rilascio delle copie cartacee in forma esecutiva e che queste dovranno essergli consegnate con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Nella suddetta nota del Ministero della giustizia si evidenzia come, così procedendo, l'avvocato disporrà di una copia esecutiva rilasciata su supporto informatico e di una ulteriore copia

³¹ Cfr. circolare del Ministero della Giustizia del 10 novembre 2020.

³² Da questo angolo prospettico, la circolare del ministero della Giustizia del 10 novembre 2020, segnala alcune prassi che destano diverse perplessità. In particolare, richiama il protocollo del Tribunale di Torino nella parte in cui sembrerebbe prevedere che gli avvocati dispongano di una copia esecutiva rilasciata su supporto elettronico e di copie conformi all'esecutiva, su supporto analogico, collazionate e autenticate direttamente dall'avvocato partendo dalla copia esecutiva informatica rilasciata dall'ufficio giudiziario. Tale protocollo, come segnala la nota del Ministero, prevede inoltre il versamento dei diritti di copia solo per il rilascio del duplicato informatico, mentre le ulteriori copie conformi all'esecutiva (in base allo stesso protocollo) rientrerebbero nel potere di autentica dell'avvocato e, in quanto tali, sarebbero esenti dal versamento dei diritti di copia. Nella suddetta circolare del Ministero si puntualizza che questo comportamento non è condivisibile in quanto determina un minore introito per le casse dello stato e, dunque, una possibile responsabilità per danno erariale.

³³ Cfr. circolare del Ministero della Giustizia del 10 novembre 2020 che in tal senso richiama l'ufficio Nep di Terni.

³⁴ Così Corte Appello di Perugia, quesito al Ministero della giustizia richiamato (sembrerebbe in senso adesivo) dalla circolare del Ministero della giustizia del 10 novembre 2020.

³⁵ È il caso del protocollo del Trib. di Gorizia, nel quale, oltre ad indicazioni specifiche su alcuni procedimenti, si precisa che ove occorra procedersi ad azioni esecutive al di fuori del territorio di competenza dell'UNEP ed al difensore sia opposto un diniego da parte degli uffici preposti, lo stesso difensore potrà presentare alle cancellerie civili richiesta di rilascio delle copie cartacee in forma esecutiva e che queste dovranno essergli consegnate con le modalità previste dal c.p.c. Nondimeno, si rimarca che ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altra copia informatica esecutiva e il conseguente obbligo di chiedere ove necessario autorizzazione alla autorità giudiziaria.



esecutiva su supporto analogico, con la conseguenza che il cancelliere violerà, seppur involontariamente, quanto disposto dall'art. 476 c.p.c.

4. I contenuti della nuova disposizione introdotta dal legislatore

A norma del comma 9 *bis* dell'art. 23 del d.l. 137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 176/2020, la copia esecutiva dei titoli giudiziali prevista dall'articolo 475 del c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

Più in particolare, il legislatore, con questa norma, ha previsto:

- che *«la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico»;*

- che questa copia esecutiva *«consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta»;*

- che *«il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere»* e che *«la firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'art. 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni di per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368».*

Sempre in forza della medesima norma:

- il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono *«estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico»;*

- *«le copie analogiche o informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva informatica di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale».*

5. La delimitazione dell'ambito di applicazione della norma (i titoli esecutivi giudiziali e non anche i titoli esecutivi di formazione notarile) e l'efficacia temporalmente circoscritta della stessa.

Occorre anzitutto evidenziare come la disposizione in esame si riferisce ai soli titoli giudiziali e non rientrano, pertanto, nel perimetro di applicazione della stessa i titoli esecutivi stragiudiziali, ivi compresi quelli di formazione notarile ³⁶.

³⁶ Cfr. in tal senso G.LAUROPOLI, *La copia esecutiva del titolo firmata digitalmente*, cit.



Detta circostanza rende palese, con ogni evidenza, il carattere eccezionale e provvisorio della suddetta disposizione in quanto evidentemente animata dalla esigenza di far fronte all'emergenza epidemiologica in atto riducendo al massimo, nei limiti del possibile, l'accesso agli uffici giudiziari. Qualora avesse avuto, invece, una portata di ordine sistematico, in conformità con quanto in precedenza evidenziato in ordine alle differenze fra le ipotesi di cui all'art. 474 c.p.c. sotto il profilo del titolo esecutivo in senso documentale, la stessa avrebbe, infatti, dovuto ricomprendere anche il titolo esecutivo di formazione notarile, trattandosi dell'ulteriore tipologia di titoli esecutivi per i quali è prevista la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c.

Anche quest'ultima ipotesi avrebbe potuto costituire oggetto di intervento da parte del legislatore anche solo per motivi contingenti legati all'emergenza epidemiologica in atto, ma questa non è stata la scelta del legislatore che, così facendo, ha sgombrato il campo da ogni possibilità di attribuire all'intervento in esame una portata di ordine sistematico e stabile nel tempo.

Si tratta, con tutta evidenza, di una disposizione di carattere – anche temporalmente – eccezionale strettamente legata alla necessità di far fronte all'emergenza epidemiologia in atto, così come del resto confermato espressamente dallo stesso legislatore.

In dettaglio, è l'art. 23 del d.l. n. 137/2020 che, sebbene costituisca una norma di non chiara formulazione legislativa³⁷, assegna alle previsioni nello stesso contenute (tra cui il comma 9 bis, oggetto del presente contributo) una limitata efficacia temporale, correlata all'emergenza sanitaria in atto.

Testualmente, questa norma³⁸ stabilisce che: «*dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo*».

Anche la norma sul rilascio della copia esecutiva in formato telematico, allora, ha efficacia temporale circoscritta allo stato di emergenza sanitaria, inserendosi nella disciplina emergenziale emanata dal legislatore volta a limitare il più possibile i rischi di contagio dell'epidemia in corso, a tutela sia degli operatori che degli utenti.

Al fine di comprendere l'esatta delimitazione della validità temporale di queste disposizioni, occorre considerare altresì le disposizioni da ultimo introdotte dal d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*».

Con questo intervento, il legislatore ha previsto una ulteriore proroga delle norme riguardanti il processo civile contenute negli artt. 23 del d.l. 137/2020 e 221 del d.l. n. 34/2020.

³⁷Cfr. quanto già osservato, anche per i richiami, da FABIANI-PICCOLO, *Legislazione d'emergenza epidemiologica da Covid-19 e processo civile: dalle proroghe del d.l. 125/2020 alle novità del d.l. Ristori*, cit.

³⁸ In base alla formulazione derivante dopo le modifiche effettuate con l'articolo 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione.



In particolare, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2/2021 così dispone: «*all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».*

Il termine dello stato di emergenza è stato, dunque, prorogato al 30 aprile 2021.

Come osservato in dottrina³⁹, detto termine era stato individuato dall'art. 23, comma 1°, d.l. n. 137/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, quale termine ultimo per l'applicazione dei commi da 2 a 9 *ter* del medesimo art. 23, nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020.

L'intervento normativo da ultimo realizzato, con il richiamato d.l. 2/2021, proroga l'operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020. Per l'effetto, deve quindi ritenersi prorogata al 30 aprile 2021 anche la validità temporale del comma 9 *bis* dell'art. 23 del d.l. 137/2020, oggetto del presente contributo.

6. La spedizione in forma esecutiva del titolo giudiziale quale attività pur sempre esclusiva del cancelliere e l'efficacia della copia esecutiva estratta dal difensore dal fascicolo telematico

Ciò posto, occorre altresì evidenziare come la spedizione in forma esecutiva del titolo giudiziale resta, anche ai sensi di questa norma, un'attività riservata al cancelliere, il quale deve indicare la parte a favore della quale essa viene rilasciata e sottoscrivere digitalmente il documento informatico che rilascia. La sottoscrizione del cancelliere sostituisce, come detto, anche la necessità del sigillo d'ufficio.

La lettera della disposizione in esame appare inequivocabile in tal senso nella parte in cui dispone:

- che «*la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico*»;

- che questa copia esecutiva «*consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta*»;

- che «*il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere*» e che «*la firma digitale del cancelliere tiene luogo ... del sigillo previsto dall'art. 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni di per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*».

In dottrina si è precisato che, in tal caso, non occorre alcuna attestazione di conformità della copia del titolo da parte del difensore⁴⁰.

Siamo, dunque, di fronte ad una norma che si limita solo a prevedere una nuova modalità di rilascio della copia esecutiva da parte del cancelliere, facendo leva sugli strumenti telematici.

³⁹ Cfr. F. CAROLEO, *La nuova proroga delle disposizioni emergenziali per i processi civili (d.l. 14 gennaio 2021, n.2)*, in *Giustizainsieme.it*.

⁴⁰ G.LAUROPOLI, *La copia esecutiva del titolo firmata digitalmente*, cit.



Il che significa che resta fermo anche il controllo formale che il cancelliere deve effettuare ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c.

Qualche dubbio in ordine all'effettiva portata della disposizione in esame potrebbe sollevarlo l'ultima parte del comma 9-bis ove si attribuisce al difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico *«il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico» prevedendo al contempo che «le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale».*

I dubbi sono legati, più precisamente, alla suddetta clausola di equipollenza all'originale delle *«copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva»* (estratte dal difensore dal fascicolo telematico).

Si potrebbe pensare, infatti, che detta clausola di equivalenza valga ad attribuire a queste copie la medesima efficacia dell'originale (titolo esecutivo) anche sotto il profilo della possibile instaurazione del processo esecutivo.

Una conclusione di questo tipo sembrerebbe essere, però, in aperto contrasto con la disciplina della spedizione del titolo in forma esecutiva contenuta negli artt. 475 e 476 del codice di procedura civile in precedenza sinteticamente richiamata.

Occorre, dunque, procedere ad un'interpretazione sistematica della disposizione in esame tale da attribuirle un significato compatibile con la disciplina di carattere generale contenuta nel codice di rito civile, in modo tale da scongiurare il rischio della proliferazione di più copie esecutive del medesimo atto.

Detta interpretazione impone di ritenere che, nonostante la suddetta clausola di equivalenza, permanga nel nostro ordinamento in capo al solo cancelliere il potere di spedizione del titolo giudiziale in forma esecutiva, nonché il connesso potere di controllo formale cui all'art. 153 disp. att. c.p.c. Così come resta fermo il divieto, di cui all'art. 476 c.p.c., di procedere alla spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte senza giusto motivo.

Una impostazione di questo tipo, a ben vedere, sembrerebbe trovare riscontro anche nella lettera della disposizione in esame nella parte in cui riferisce il suddetto rapporto di equipollenza, non fra la copia dell'originale e l'originale, ma fra quest'ultimo e la *«copia analogica e informatica della copia esecutiva».*

In altri termini, nel caso di specie non viene in rilievo una copia dell'originale ma una copia della copia ⁴¹.

Ciò consente di comprendere anche quale sia l'efficacia delle *«copie analogiche e informatiche della copia esecutiva»* estratte dal difensore dal fascicolo telematico nel momento in cui si ritiene, come appena più sopra si è fatto, che si tratta di copie inidonee all'instaurazione del processo esecutivo.

⁴¹ Anche se poi, con una tecnica normativa non certo impeccabile, nella parte finale della medesima disposizione si afferma una generica «equivalenza» delle *«copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità»* rispetto *«all'originale».*



La «copia della copia esecutiva», in quanto tale, non reca in sé il diritto ad agire *in executivis* e non consente, dunque, di instaurare il processo esecutivo.

Siamo di fronte ad una tematica poco esplorata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma che ha costituito, invece, oggetto di esame sin da epoca ormai risalente da parte della Commissione Studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato⁴² e, successivamente, in più occasioni, da parte dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato⁴³.

In dette occasioni si è distinta la copia rappresentativa dell'originale del titolo esecutivo e la copia conforme della copia esecutiva, ritenendo che la copia della copia esecutiva, lungi dall'essere portatrice dell'azione esecutiva, non legittimi il creditore a richiedere all'ufficiale giudiziario né il pignoramento né il compimento di atti esecutivi. Non ha, in breve, lo stesso valore della copia esecutiva originale, per cui non si cade nel divieto *ex art. 476 c.p.c.* nell'ipotesi di rilascio allo stesso creditore di più copie conformi della copia esecutiva, per un'utilizzazione di esse in vista del processo d'esecuzione: in tal modo, infatti, il creditore non ottiene, tramite scorciatoie, ulteriori copie esecutive che lo legittimerebbero al compimento di atti di impulso della procedura esecutiva⁴⁴.

Si tratta di una distinzione che ha trovato sostanzialmente riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione⁴⁵.

La funzione della copia della copia esecutiva, come emerge dalla normativa vigente, è prettamente processuale, potendo essere impiegata, esemplificativamente, ai fini:

- a) della consegna al debitore con la notifica del titolo spedito in forma esecutiva, secondo quanto prevede l'art. 111 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229;
- b) del deposito nel fascicolo dell'esecuzione quando il creditore abbia necessità dell'originale (cfr. art. 488 c.p.c.);
- c) dell'instaurazione di una nuova procedura esecutiva per la stessa pretesa (ai sensi del combinato disposto degli artt. 488, secondo comma, e 492, ultimo comma, c.p.c.).

Un'interpretazione di ordine sistematico della nuova disposizione in esame introdotta dal legislatore dell'emergenza induce, dunque, a ritenere che sia solo questo, e non altro, il valore che possa essere riconosciuto alla «copia della copia esecutiva» estratta dal difensore dal fascicolo informatico e di cui questi attesta la conformità all'originale.

Si tratta di una copia utilizzabile per i fini processuali di cui sopra, ma non anche per l'instaurazione del processo esecutivo.

Detta conclusione trova ulteriore conferma, qualora ve ne fosse bisogno, nell'intervento a suo tempo effettuato dal legislatore, in tema di possibile rilascio in via telematica della copia esecutiva, in sede di riforma della legge notarile.

L'art. 68 *bis* della legge n. 89 del 1913 prevede, infatti, che: «*con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle*

⁴² Cfr. lo Studio del C.N.N. n. 62 del 16 novembre 1984, *In tema di rilascio di titolo esecutivo stragiudiziale*, est. CASU, consultabile in banca dati Angelo Gallizia.

⁴³ Cfr. per tutte RQ 160-2015, est. L.PICCOLO e ivi richiami di ulteriori RQ.

⁴⁴ Cfr. CASU, *In tema di rilascio di titolo esecutivo stragiudiziale*, cit.

⁴⁵ Cfr. Cass. 17 aprile 1992 n. 4736 (in *Vita not.*, 1992, I, 755 e in *Giust. civ.*, 1993, I, 1, 147) la quale ha sancito la nullità del precetto perché il creditore aveva notificato non la copia esecutiva «originale» rilasciata dal notaio depositario, ma una copia conforme rilasciata da altro notaio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, evidentemente una copia della copia.



finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato e il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

(...)

c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;

d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c»;

(...)

Con il decreto adottato a sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile».

Il legislatore, in sede di novella della legge notarile, ha chiaramente avuto ben presenti le peculiarità del documento informatico, rispetto al tradizionale documento cartaceo, e le problematiche che questo solleva, per quanto qui interessa, proprio con riferimento a documenti destinati a rimanere unici, come, per l'appunto, le copie esecutive.

Infatti, il documento informatico «è per sua natura duplicabile un numero illimitato di volte senza che le sue caratteristiche ontologiche mutino in alcun modo, né da un punto di vista tecnico né da un punto di vista giuridico» e «pertanto la copia esecutiva, in forma di documento informatico, potrebbe facilmente perdere le caratteristiche di unicità che la contraddistinguono»⁴⁶.

Conseguentemente, (anche) al fine di salvaguardare il rispetto dell'art. 476 c.p.c., il legislatore della suddetta novella ha ritenuto che, in ipotesi quali quella in esame, debbano essere individuate modalità di rilascio delle copie tali da scongiurare il suddetto rischio, pur rimettendone l'individuazione all'emanazione di un apposito decreto avente le caratteristiche appena più sopra indicate⁴⁷.

⁴⁶ Così M. NASTRI in P. BOERO-M. IEVA (a cura di), *La legge notarile*, Milano, 2014, 531 ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali sulla problematica, di carattere più generale, relativa alla possibilità di utilizzare il documento informatico per documenti destinati a rimanere unici. Più in generale, sulle problematiche poste dal documento informatico, cfr. tra gli altri, anche per ulteriori riferimenti: M. NASTRI, *Documento informatico notarile: il futuro comincia dal passato*, *Notariato*, 2015, 495; G. VITRANI-M.A. SENOR, *La multiforme essenza del documento informatico - Breve analisi sul documento informatico in ambito di processo civile telematico e riflessi in ambito di responsabilità penale*, in www.ilcaso.it; E. BATTELLI, *Il valore legale dei documenti informatici*, Napoli, 2012; E. CONSOLANDI, *Il documento informatico nella giurisprudenza*, in *Libro dell'anno del diritto-Encicl. giur. Treccani*, Roma, 2018, 489; G. MARZANO, *Il documento informatico, il percorso di una definizione*, in *Techne*, 2015, 18.

⁴⁷ Cfr. più ampiamente M. NASTRI, *op. cit.*, 531-532 secondo il quale «in questo caso il modello di riferimento appare quello utilizzato per i titoli dematerializzati: si può pertanto immaginare un registro unico, od una modalità di collegamento dell'archivio informatico dei singoli notai, dal quale sia desumibile il rilascio della copia esecutiva (con obbligo della relativa annotazione a carico del notaio) ed il soggetto al quale la copia è stata rilasciata. A carico di quest'ultimo dovrebbe poi essere posto l'obbligo di indicare la procedura esecutiva per la quale è utilizzata la copia esecutiva. L'intero sistema potrebbe facilmente essere collegato ai relativi fascicoli del processo civile telematico. Si tratta quindi, anche in questo caso, di disposizioni che prendono atto delle differenze ontologiche tra documento informatico e cartaceo, prevedono le possibili ricadute negative di tali differenze sugli effetti giuridici prodotti dalle due tipologie di documento, e pongono regole differenti sul piano formale, fermo restando l'identico trattamento sostanziale di documenti (informatici e cartacei) aventi la stessa natura giuridica. La normativa di attuazione potrà rendere possibile



Quel che si vuol dire, in definitiva, è che, indubbiamente, l'evoluzione tecnologica e l'avanzare del documento informatico rispetto al tradizionale documento cartaceo potrà in futuro determinare importanti innovazioni anche con riferimento all'attuale disciplina codicistica del titolo esecutivo, evidentemente incentrata sul concetto di documento tradizionalmente inteso⁴⁸, ma detta radicale trasformazione dovrà avvenire, quanto meno ove si vogliano rispettare i principi fondamentali su cui la vigente disciplina è incentrata, attraverso l'introduzione di una specifica disciplina, non potendosi piuttosto ritenere che detto sistema sia stato stravolto da una disposizione isolata, eccezionale e temporalmente limitata nel tempo, introdotta dal legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologia in atto, quale quella in esame, che si limita, peraltro, a prevedere una generica clausola di equipollenza.

Giova evidenziare altresì come un risultato di questo tipo non sembrerebbe conseguibile neanche in via di prassi, come pure si è tentato di fare⁴⁹, se del caso ritenendo che il rispetto del disposto di cui all'art. 476 c.p.c. possa essere assicurato da una dichiarazione resa dal difensore, sotto la propria responsabilità, nel senso "che quella presentata all'Unep è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare", ancorché resa a correndo, nell'ambito di questa prassi, di una reale attestazione di conformità della copia all'originale e non, come accade invece nell'ambito della disposizione legislativa in esame, di una attestazione di conformità relativa ad una copia della copia (e non ad una copia dell'originale).

È di tutta evidenza, infatti, come ci troviamo di fronte ad un tentativo di sopperire ad un vuoto normativo, che però non può essere colmato ricorrendo ad una autodichiarazione del difensore (di dubbia natura e sanzionabilità) a fronte di una disciplina codicistica che: per un verso, individua nel cancelliere o nel notaio (o altro pubblico ufficiale) gli unici soggetti abilitati a procedere alla spedizione in forma esecutiva (art. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c.) ed al rilascio di altre copie (art. 476 c.p.c.); per altro verso, prevede specifica sanzione nei confronti degli stessi qualora provvedano alla spedizione, senza giusto motivo, di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo

questo sistema, rendendo fruibili le copie esecutive in modo trasparente dall'autorità giudiziaria, ed individuando le modalità informatiche per un accesso limitato alla copia esecutiva che, conservata nell'archivio informatico del notaio presso il consiglio nazionale del notariato, potrà essere resa dallo stesso accessibile solo nel rispetto delle disposizioni dell'art. 476 c.p.c., con una tracciabilità tale da consentire la verifica del rispetto della normativa».

⁴⁸ Cfr. più ampiamente sul punto B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 169-170 il quale pone in rilievo come «il titolo esecutivo cui fa riferimento il codice di rito è senz'altro *un documento*: si tratta di una caratteristica storicamente determinata, e non può escludersi che, con la diffusione degli strumenti informatici e digitali, possa in un futuro non lontano pervenirsi a una nozione giuridica di "documento", e quindi anche di "titolo esecutivo", che prescindendo dall'esistenza e dal possesso d'un atto cartaceo: ma certamente non per questo verrà meno la problematica del titolo dal punto di vista strutturale. Essa è infatti collegata a una questione non materiale (documento o altro supporto), ma squisitamente giuridica: l'art. 474 c.p.c. pone la regola della legalità e tipicità dei titoli esecutivi, affermando che sono titolo esecutivo soltanto certi atti ... e soltanto se la legge li qualifica come tali ...».

⁴⁹ Il riferimento è alla già segnalata prassi del Tribunale di Milano, previa interlocuzione con il Ministero della giustizia.